



ASSOCIAZIONE
"FEDERISPETTORI"

VIA ALESSANDRO LAMARMORA, 33/3 – 16035 RAPALLO (GE)

C.F. 90080600100

Sito: federispettori.org

Mail: info@federispettori.org

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

Federispettori, C.F. 90080600100, con sede legale in RAPALLO (GE), VIA LAMARMORA 33/3, rappresentata dal Signor FRIXIONE ROBERTO, domiciliato per la carica in GENOVA (GE), in qualità di PRESIDENTE,

(nel seguito denominata Parte Rivelante)

E

(se persona giuridica) _____, CF e P.IVA _____,
con sede legale in _____, rappresentata dal Signor/
Dott. _____, domiciliato per la carica in _____
in qualità di _____ (Amministratore Delegato/Presidente/altro)

(se persona fisica) il Signor _____, C.F. _____,
nato a _____, il _____, residente in _____

(nel seguito denominato Parte Ricevente)

PREMESSO CHE

- Parte Rivelante, attraverso il legale rappresentante e/o i propri singoli associati, siano costoro membri del direttivo o meno, è in possesso di informazioni, di natura tecnica e non, confidenziali (di seguito "Informazioni Riservate" come definite al successivo art. 3);
- dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio, tecnico e non, di valore considerevole, di natura patrimoniale e non patrimoniale;

2

- *Parte Ricevente, attraverso l'iscrizione a Federispettori e/o la partecipazione ad incontri e/o riunioni anche telematiche e/o qualsivoglia altra modalità dalla stessa associazione organizzata, ha richiesto di poter accedere a tali Informazioni Riservate per cognizione personale a scopo lavorativo e/o di crescita professionale;*
 - *l'utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati perseguiti da Federispettori secondo lo statuto;*
 - *a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti sulla Parte Ricevente.*
- Tutto ciò premesso, le Parti suindicate,*

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse.

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto.

2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all'articolo seguente, di cui venga a conoscenza nella partecipazione e/o frequentazione delle attività associative, in qualsiasi modalità espletate, di Federispettori.

Art. 3 – Informazioni Riservate.

3.1. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, di natura tecnica e non, confidenziali, di proprietà di e/o nella disponibilità di e/o aventi origine da Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio.

3.2 Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, con modello d'esempio et similia), senza alcuna limitazione.

3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:

- a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito all'acquisizione per atto o comportamento non vietato altrui;*
- b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della sottoscrizione del presente Accordo;*

3

- c) *siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;*
- d) *siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;*
- e) *vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa.*

3.4. *Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da associati, consulenti, agenti o rappresentanti di Parte Rivelante sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.*

Art. 4 – Obblighi della Parte Ricevente.

4.1. *Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.*

4.2. *In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:*

- a) *considerare strettamente riservate e pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti estranei a Federipettori;*
- b) *adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie ed opportune al fine di mantenere riservate le Informazioni nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;*
- c) *osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.*

4.3. *Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.*

Art. 5 – Proprietà intellettuale.

5.1. *Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Rilevante ed in nessun caso questa potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.*

Art. 6 – Restituzione di documenti.

6.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei eventuali documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.

6.2. Parte Ricevente si impegna, altresì, a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione eventualmente effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

Art. 7 – Periodo di durata.

7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di _____ anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 8 – Divieto di cessione.

8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti.

Art. 9 – Modifica.

9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente.

10.1. Questo Accordo è disciplinato dalle normative italiane vigenti.

10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il Foro competente è quello di Genova. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Genova, _____

Parte Rivelante

Parte Ricevente

Roberto Trivelpato
